

Palermo, 31 marzo 2014

*Atto interno Prot. n. 2862*

## IL DIRETTORE REGIONALE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 marzo 2013 – prot. DAC/CRV/4126/2013 – relativa alle modalità di calcolo della distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 19 giugno 2013 – prot. 834/VDG/VD/ – di rideterminazione, per il biennio 2013-2014, dei parametri di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;



**Vista** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Premesso** che, entro il **31 marzo 2014**, occorre formalmente stabilire l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

**Tenuto conto** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2014 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

**Considerato** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**Accertata l'insussistenza di effettive esigenze di servizio, nonché delle concrete condizioni per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie**

#### **D E T E R M I N A**

**per i motivi di cui sopra, di non formulare, per il II semestre 2014, lo schema di piano** per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio regionale.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(D.ssa Rita Colonnelli)  
f.to Colonnelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993